



Consiglio regionale della Calabria

Settore Commissione Bilancio, Programmazione economica, Attività produttive, Affari UE e Commissioni Speciali

Proposta di legge n. 221/XII di iniziativa dei consiglieri regionali Caputo, Mannarino, Gentile, Molinaro, Graziano, recante: “Tutela e valorizzazione dell’Arcomagno nel Comune di San Nicola Arcella”.

TESTO LICENZIATO DALLA SESTA COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 31/10/2023 E SOTTOPOSTO A DRAFTING
PARERE FAVOREVOLE ESPRESSO DALLA II COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 05/03/2024

**Proposta di legge regionale recante:
“Tutela e valorizzazione dell’Arcomagno nel Comune di San Nicola Arcella”.**



RELAZIONE

Nel Comune di San Nicola Arcella in provincia di Cosenza, lungo la Riviera dei Cedri, è ubicata la grotta e la spiaggetta dell’Arcomagno che possono essere raggiunti attraverso un sentiero che si inerpica lungo la scogliera.

Nel tempo distacchi di blocchi rocciosi di varia volumetria e conseguenti crolli dai sovrastanti versanti rocciosi hanno reso pericolosa la fruibilità del percorso, per cui le Amministrazioni Comunali sono state costrette dal 2001 in poi ad emettere ordinanze di chiusura e ad installare barriere atte ad impedire il transito dei numerosi visitatori diretti verso l’Arcomagno.

Ciò nonostante, negli anni è continuato il flusso di visitatori che hanno superato barriere ed ostacoli, pur di andare a visitare il sito ed organizzare bivacchi, assembramenti oltre ogni limite, rendendo fortemente invasiva la fruibilità del luogo.

Tale situazione ha comportato rilevanti danni di immagine in negativo sia per il Comune che per la stessa Regione Calabria, che spesso utilizza nelle sue rappresentazioni pubblicitarie l’Arcomagno e le sue splendide raffigurazioni.

La grotta dell’Arcomagno è classificata come geosito di interesse nazionale da parte di ISPRA, (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), trae origine dal processo di erosione marina di un promontorio di roccia calcarea di tipo dolomitico di età triassica, al cui interno sono presenti una piccola spiaggia ciottolosa ed una sorgente d’acqua che ne fanno appunto un geosito di interesse scientifico, paesaggistico e didattico escursionistico per la compresenza di punti panoramici e di vegetazione autoctona, ascrivibile alla macchia mediterranea.

Tutte queste testimonianze, correlate anche con i terrazzi marini che si rinvencono in località prossimali, consentono oggi di comprendere le numerose variazioni del livello marino che si sono succedute nell’ambito del Quaternario.

I motivi che lo caratterizzano come geosito di estremo interesse sono i seguenti:

- a) scientifico, di tipo geomorfologico e geostrutturale per l'analisi dei processi tettonici, piegamenti e faglie, e morfoevolutivi correlati alla dinamica meteomarina a ragione delle numerose evidenze dei fenomeni di variazioni del livello marino, che si sono susseguiti a partire dal Pleistocene e correlati a fattori eustatici e tettonici;
- b) paesaggistico, trattandosi di bellezza naturale oggetto di vincolo ai sensi del DLgs 42/2004 e deve il suo nome alla presenza di un grande arco naturale, alto circa 20 metri;
- c) escursionistico e didattico, per la compresenza di un punto panoramico dal quale si osserva anche l'isola di Dino, di vegetazione autoctona ascrivibile alla macchia mediterranea, oltre che per le specifiche caratteristiche del geosito.

A seguito di un intervento di riqualificazione e manutenzione del sentiero naturalistico dell'Arcomagno, finanziato dalla Regione Calabria, in data 08.07.2019 è stato redatto dalla direzione dei lavori un certificato di regolare esecuzione dei lavori che così recitava: *“le lavorazioni eseguite relativamente alle condizioni di rischio per gli elementi antropici e per le incolumità delle persone che percorreranno il sentiero naturalistico di accesso all'Arcomagno, mitigano il rischio ma non si potrà considerare completamente assente la condizione di rischio residuo.....per tale motivo quindi si consiglia l'accesso al sentiero naturalistico all'Arcomagno ai visitatori solo attraverso l'utilizzo di personale formato e con apposite visite guidate organizzate”*.

Con ordinanza sindacale, a partire dal 16 luglio 2022, con l'organizzazione di visite guidate e controllate, è stato possibile riaprire il percorso che conduce alla spiaggia dell'Arcomagno, vietando il passaggio in mare sotto l'arco, la sosta sotto la grotta per ragioni di sicurezza, di portare con sé sdraio, ombrelloni, teli ed altri oggetti ingombranti, consumare cibi e bevande, con sosta limitata per ragioni di decoro e per rendere sostenibile e non invasiva la fruibilità del luogo.

Il Comune di San Nicola Arcella, in particolare, ha svolto i seguenti compiti:

- a) organizzare le visite guidate e controllate;
- b) programmare il calendario delle visite;
- c) realizzare opuscoli e altro materiale conoscitivo relativo al sito;
- d) garantire il decoro e la pulizia dei luoghi;
- e) predisporre il piano annuale degli interventi di manutenzione ordinaria del percorso e del sito e predisporre progetti straordinari finalizzati alla messa in sicurezza dell'intera area;
- f) gestire eventuali fondi assegnati per una migliore e più sostenibile fruizione per accogliere i visitatori, le scolaresche, gli studiosi, ecc

Per far fronte, almeno in parte, a tali spese il Comune ha introdotto il pagamento di un ticket per tutti i visitatori. I risultati sono stati molto soddisfacenti. Sono notevolmente aumentati i visitatori, è migliorata la qualità della fruizione ambientale e soprattutto ne ha tratto vantaggio sia il Comune, che la stessa Regione, in termini di immagine e di positiva promozione pubblicitaria.

Oggi, dopo un primo anno di sperimentazione, a seguito di un avviso pubblico per la presentazione di proposte per l'affidamento dei servizi relativi alle visite guidate e controllate ed alla pulizia ed il decoro del percorso e del sito dell'Arcomagno, è stato possibile affidare tali servizi ad associazioni di volontariato ed in modo particolare di protezione ambientale formalmente riconosciute.

La legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo), ha disciplinato l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo destinato a fini turistico-ricreativi, delegate alle regioni ai sensi del D.P.R. n. 616/1977, nonché di quelle conferite ai sensi del D.L. 31/3/1998, n. 112 e ss.mm. e ii., attribuendo tali funzioni ai Comuni.

Nulla però è mai avvenuto in termini di trasferimento di personale, mezzi e risorse finanziarie, come prevedono normative regionali, statali e costituzionali.

Non è assolutamente semplice la gestione di un sito così fortemente attrattivo come l'Arcomagno.

Nè sono sufficienti le risorse fino ad ora utilizzate, che hanno consentito solo, in limitati periodi dell'anno, visite guidate e controllate e per tenere puliti i luoghi interessati.

Occorrono continue manutenzioni annuali, sia di carattere ordinario che straordinario, per mantenere in sicurezza il più possibile il percorso ed il geosito, ed anche una continua e necessaria attività di promozione turistica e culturale, a vantaggio dell'intera Regione Calabria.

Per questo motivo la proposta di legge regionale, oltre a promuovere e valorizzare il sito, istituisce un finanziamento annuale di 30,000.00€ con la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente bilancio di previsione 2023/2025 da destinare alle manutenzioni ordinarie e straordinarie ed alla promozione turistica e culturale del geosito dell'Arcomagno.

Relazione finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo della proposta di legge: “**Tutela e valorizzazione dell’Arcomagno nel Comune di San Nicola Arcella.**”.

La presente proposta di legge reca disposizioni di carattere finanziario, in quanto prevede di promuovere e valorizzare il sito dell’Arcomagno in San Nicola Arcella attraverso iniziative ad hoc e contributi da erogare al predetto Comune per lo svolgimento di varie attività volte a promuovere e pubblicizzare il geosito nonché a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria e la tenuta in sicurezza. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni contenute all’articolo 4, quantificati nel limite massimo di 30.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026, si provvede con la riduzione per € 20.000,00 dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente allocato alla Missione 20, Programma 03, capitolo U 0700110101 dello stato di previsione 2024-2026 e per € 10.000,00 con la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte capitale allocato alla Missione 20, Programma 03, capitolo U 0700120101 dello stato di previsione 2024-2026.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia	Carattere temporale	Importo
		I o C	A o P	
Art. 1	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale, atteso che contiene disposizioni di carattere ordinamentale, enunciando le finalità della legge.			0
Art. 2	Prevede la promozione di iniziative per valorizzare San Nicola Arcella. Le suddette attività sono svolte dal comune di San Nicola Arcella, nel limite del contributo regionale annuale.			0
Art. 3	Prevede le attività poste in essere dal Comune di San Nicola Arcella. Le suddette attività sono svolte dal comune di San Nicola Arcella, nel limite del contributo regionale annuale.			0
Art. 4	Prevede un contributo regionale annuale, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale, in modo da poter garantire la promozione, valorizzazione e pubblicizzazione del luogo e la manutenzione ordinaria e straordinaria e la tenuta in sicurezza del percorso e del sito.	I e C	P	30.000,00 euro per ciascuna annualità
Art. 5	Prevede la norma finanziaria.			30.000,00 euro per ciascuna annualità
Art. 6	Entrata in vigore			0

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Il criterio di quantificazione utilizzato a copertura della presente proposta di legge è quello del tetto di spesa. Il comune di San Nicola Arcella svolge le attività previste dalla presente proposta di legge nel limite del contributo regionale annuale.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Missione/Programma/ Capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
Fondo speciale per le leggi di parte corrente, allocato alla Missione 20, Programma U.20.03 Capitolo U0700110101	20.000,00 euro//	20.00,00 euro	20.00,00 euro	60.000,00 euro a regime
Fondo speciale per le leggi di parte capitale, allocato alla Missione 20, Programma U.20.03 Capitolo U0700120101	10.000,00 euro	10.000,00 euro	10.000,00 euro	30.000,00 euro a regime
Totale				90.000,00 euro

Proposta di legge recante: “Tutela e valorizzazione dell’Arcomagno nel Comune di San Nicola Arcella”

Art.1

(Finalità)

1. La Regione Calabria, in attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle proprie competenze, al fine di favorire ogni iniziativa volta a inserire la Calabria nei circuiti turistici nazionali e internazionali, riconosce la rilevanza delle attività promosse dal Comune di San Nicola Arcella volte a tutelare e valorizzare il geosito dell’Arcomagno, riconosciuto come tale dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per i seguenti motivi:

- a) scientifico, di tipo geomorfologico e geostrutturale per l’analisi dei processi tettonici, piegamenti e faglie, e morfoevolutivi correlati alla dinamica meteomarina in ragione delle numerose evidenze dei fenomeni di variazione del livello marino, che si sono susseguiti a partire dal Pleistocene e correlati a fattori eustatici e tettonici; tutte queste testimonianze, correlate anche con i terrazzi marini che si rinvengono in località prossime, consentono di comprendere le numerose variazioni del livello marino che si sono succedute nell’ambito del Quaternario;
- b) paesaggistico, trattandosi di bellezza naturale oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); il suo nome trae origine dalla presenza di un grande arco naturale, alto circa 20 metri;
- c) escursionistico e didattico, per la compresenza di un punto panoramico dal quale si osserva anche l’Isola di Dino, della vegetazione autoctona tipica della macchia mediterranea, oltre che per le specifiche caratteristiche del geosito.

Art.2

(Promozione di iniziative per valorizzare l’Arcomagno di San Nicola Arcella)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1 la Regione Calabria riconosce la rilevanza regionale delle seguenti iniziative, rivolte, in particolare, alla:

- a) conservazione delle caratteristiche ambientali, naturali e paesaggistiche del geosito dell’Arcomagno e del suo complesso equilibrio ecologico;
- b) ammissione della collettività al godimento del geosito per fini turistici, culturali, scientifici ed educativi;
- c) promozione, valorizzazione e pubblicizzazione del luogo;
- d) manutenzione e tenuta in sicurezza del percorso e del sito.

Art.3

(Attività del Comune di San Nicola Arcella)

1. Il Comune di San Nicola Arcella svolge le seguenti attività:

- a) organizzazione delle visite guidate e controllate;
- b) programmazione del calendario delle visite;
- c) predisposizione di opuscoli e di altro materiale conoscitivo relativo al sito;

- d) garanzia del decoro e della pulizia dei luoghi;
- e) redazione del piano annuale degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del percorso e del geosito e previsione di progetti straordinari finalizzati alla messa in sicurezza dell'intera area;
- f) gestione di eventuali fondi assegnati per una migliore e più sostenibile fruizione da parte dei visitatori.

Art. 4
(Contributo regionale)

1. Per sostenere le iniziative di cui agli articoli 2 e 3, tese a garantire in modo particolare la promozione, valorizzazione e pubblicizzazione del luogo, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la tenuta in sicurezza del percorso e del sito, la Regione Calabria assegna annualmente, con la legge di bilancio regionale, al Comune di San Nicola Arcella un contributo di 30,000.000 euro.
2. Il Comune di San Nicola Arcella, presenta annualmente, entro il 30 marzo, alla Giunta regionale la dettagliata relazione sull'impiego del contributo, sull'attività svolta o in corso di svolgimento e sui programmi di attività da svolgere nell'anno successivo.
3. La mancata presentazione della relazione di cui al comma 2 comporta la perdita del diritto al contributo previsto dal presente articolo.
4. Il trasferimento del contributo avviene a seguito di presentazione della documentazione comprovante le spese sostenute.

Art. 5
(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui all'articolo 4 della presente legge, determinati nel limite massimo di 30.000,00 euro per ciascuna annualità 2024, 2025 e 2026, si provvede con la riduzione per € 20.000,00 dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente, allocato alla Missione 20, Programma 03 del bilancio di previsione 2024-2026 e per € 10.000,00 dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte capitale, allocato alla Missione 20, Programma 03 del bilancio di previsione 2024-2026.
2. Le somme indicate nel comma 1 sono contestualmente allocate alla Missione 9 Programma 02 (U.9.02) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2024- 2026.
3. Per gli esercizi successivi all'anno 2026, alla copertura degli oneri si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, in sede di approvazione del bilancio di previsione.
4. La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa di bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.